Sull'interpello niente vincoli per gli enti locali

Procedure

Le novità introdotte sembrano far venir meno l'obbligo per le amministrazioni

Luigi Lovecchio Pasquale Mirto

La riforma dello Statuto del contribuente solleva molte incertezze per i tributi comunali.

Il rebus dovrebbe essere risolto dal nuovo articolo 1, il quale dispone al comma 3 che gli enti «regolano» la materia secondo i «principi stabiliti dalla legge». Il comma 3-bis prevede che «le amministrazioni statali» osservano le disposizioni su contraddittorio, tutela affidamento, ne bis in idem, proporzionalità e autotutela. Si precisa che le norme «valgono come principi» per gli enti locali, che adeguano gli ordinamenti.

Il comma 3-ter precisa che gli enti locali «non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis».

In questo quadro, le norme su contraddittorio, tutela affidamento, ne bis in idem, proporzionalità e autotutela sono principi generali che impongono ai Comuni un adeguamento dei regolamenti, prevedendo almeno le medesime garanzie, con possibilità di introdurne di maggiori, ma non di minori.

Si potrebbe desumere che sia venuto meno l'obbligo dei Comuni di disciplinare l'interpello, non previsto tra le materie da recepire adeguando la normativa locale. Depongono in

questo senso le modifiche introdotte all'articolo 11 della legge 212/2000. L'interpello è divenuto un procedimento subordinato al pagamento di un contributo che sarà fissato con Dm delle Finanze. Ouesto decreto non dovrebbe avere automatica applicazione ai tributi comunali, quindi gli enti potrebbero disporre tariffe diverse da quelle statali. Si è inoltre stabilito che per le persone fisiche e le imprese in contabilità semplificata l'accesso alla procedura è subordinato all'interrogazione di una banca dati per verificare se il caso è stato già risolto in precedenti documenti. Anche



Possibile introdurre discipline semplificate e tariffe diverse da quelle stabilite a livello nazionale questa modifica è difficilmente compatibile con i tributi locali. Si aggiunge che l'interpello probatorio è stato reso accessibile solo ai soggetti in adempimento collaborativo (imprese di grandi dimensioni).

Tutto ciò lascia intendere che nei rapporti con le Entrate l'interpello è ridimensionato. Il nuovo istituto è pensato per i tributi erariali. Da qui la conclusione secondo cui l'interpello non dovrebbe essere più obbligatorio per i Comuni. Ovviamente, fino a quando il regolamento comunale non viene modificato, continuano a valere le vecchie disposizioni. Come pure, si ritiene ammissibile che l'ente adotti una disciplina semplificata, prevedendo ad esempio che gli effetti della risposta incidano solo in termini sanzionatori, e non anche sulla debenza del tributo.

@ RIPRODI IZIONE RISERVATA